





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato REDAELLI NICCOLO' (ID FSI 193748)
Con segnalazione del 28 novembre 2021 venivano riferite dagli Arbitri del "TORNEO FIDE FELI CE BOSI - MILANO" le seguenti circostanze: Durante lo svolgimento della partita SCARPA Riccardo-REDAELLI Niccolò, intervengo su segnalazione del giocatore Scarpa che esprime il sospetto che il suo avversario utilizzi strumenti informatici illeciti. I fatti si svolgono presso la scacchiera dove si stava svolgendo la partita, quindi in sala di gioco con tutte le partite in corso in quanto la sessione era cominciata da una decina di minuti.

Alla mia intimazione "Redaelli dammi il telefonino", il giocatore Redaelli estrae dalla tasca il cellulare che risulta acceso e con visibile la videata di sfondo. Faccio presente che l'infrazione di avere addosso un cellulare acceso comporta la perdita della partita, al che Redaelli dice "Allora lo spengo" e preme il pulsante di spegnimento. A questo punto il sistema operativo del cellulare attiva la procedura di spegnimento, che fa sparire la videata di sfondo e fa apparire di essere attiva una applicazione scacchistica di registrazione ed analisi delle partite con presente una posizione". Dopodiché il cellulare si spegne. Per prima cosa, comunico l'assegnazione della partita persa, dopodiché faccio presente all'interessato la gravità della situazione così accertata. A questo punto, il Redaelli ad alta voce proferisce l'inverosimile affermazione che il cellulare l'avrei acceso io, al che chiedo al Redaelli di consegnarmi il cellulare per dimostrare l'impossibilità di quanto da lui affermato (in tutta la vicenda, io non ho mai toccato fisicamente il cellulare) e il Redaelli, dicendo, quasi urlando "Non è giusto", butta con gesto di stizza il cellulare lontano qualche metro da se tra le scacchiere attive. Tutto ciò ha gravemente disturbato lo svolgimento delle partite di quel turno.

le scacchiere attive. Tutto ciò ha gravemente disturbato lo svolgimento delle partite di quel turno.
Successivamente l'avversario di Redaelli ed altri mi hanno segnalato che:
□ durante la partita si sarebbe allontanato più volte dal tavolo di gioco
□ la variante di apertura giocata da Redaelli sarebbe stata "insolitamente" precisa
□ lo stesso avrebbe proferito ad alta voce insulti diretti alla mia persone ("stronzo")
Per quanto possa servire per il giudizio dei fatti segnalati, si informa che il Redaelli ha tredici anni,
è al suo primo torneo ufficiale ed il suo tesseramento FSI non è più vecchio che di qualche settimana
(segnalazione dell'A.I. Ravagnati Walter).

Il tesserato non faceva pervenire memorie difensive.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI". L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

L'art. 32 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, rubricato "ILLECITO SPORTIVO", dispone:







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

- 1. Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto. E' considerato grave forma di illecito sportivo il ricorso da parte del giocatore, in qualsiasi forma, all'ausilio di strumenti o programmi informatici mentre sta disputando una partita.
- 2. Fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 3, non è in ogni caso considerato illecito l'abbandono di una partita o l'accordo sul risultato di parità, a meno che non conseguano ad un accordo fra i giocatori che contempli la dazione di un corrispettivo.
- 3. Fuori dai casi di concorso nell'illecito, il tesserato che comunque abbia notizia della commissione di un illecito sportivo, o comunque del fatto che Società affiliate o persone abbiano posto o stiano per porre in essere illeciti sportivi, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza, ha il dovere di informarne immediatamente mediante lettera raccomandata o in ogni caso con ogni altro mezzo idoneo il Procuratore federale.

L'art. 33 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, rubricato "SANZIONI PER L'ILLECITO SPORTIVO E L'OMESSA DENUNCIA", dispone:

- 1. Nel determinare in concreto la misura delle sanzioni, l'organo competente tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare della natura, della specie, dei modi, del tempo e del luogo dell'azione od omissione.
- 2. L'illecito commesso dal tesserato volto ad alterare il risultato di una gara è punito con la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni. Nel caso in cui la condotta sia realizzata mediante il ricorso all'ausilio di strumenti informatici nel corso dello svolgimento di una partita ("cheating") la sospensione è inflitta per la durata da uno a cinque anni. In caso di recidiva e comunque di particolare gravità dei fatti può essere applicata al tesserato la sanzione della radiazione.
- 3. In caso di incontri a squadre, la società è punita, nei casi di responsabilità di cui all'art 5, oltre che con la perdita della gara stessa, con una penalizzazione di uno o più punti nella competizione di cui trattasi. In caso di responsabilità diretta può essere applicata la sanzione della retrocessione alla serie inferiore.
- 4. Qualora i fatti di cui al comma 2 siano compiuti da un dirigente federale o sociale, da uno degli arbitri della manifestazione o dal capitano di una squadra nel corso di un incontro a squadre, o comunque in tutti i casi in cui, per il ruolo ricoperto dal soggetto responsabile, la condotta appaia particolarmente biasimevole o sia idonea a gettare particolare discredito sul movimento scacchistico, si applica la sanzione dell'inibizione da uno a cinque anni. In caso di recidiva e comunque di particolare gravità dei fatti può essere applicata al tesserato la sanzione della radiazione
- 5. Il tesserato che si renda colpevole di omessa denuncia è punito con la sanzione della sospensione da due mesi a due anni.

Il giocatore REDAELLI ha posto in essere una grave condotta di illecito sportivo, finalizzata ad alterare in proprio favore il risultato di una partita di torneo attraverso l'utilizzo di un'applicazione o di un software scacchistico installato sul proprio telefono cellulare (telefono illecitamente mantenuto in funzione durante lo svolgimento del gioco) così come accertato dall'A.I. Ravagnati Walter.

Non vi è stata percezione diretta, da parte dell'Arbitro, di insulti rivolti alla sua persona, anche se ciò è stato riferito da terzi: si ritiene quindi che la circostanza non sia sufficientemente dimostrata.







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Valutata anche la giovane età, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina si dispone la sanzione della **sospensione per anni uno** nei confronti del tesserato REDAELLI Niccolò.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina. Milano, 10.02.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra